

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott. Antonietta Savino	Presidente rel.
dott. Daniele Colucci	Consigliere
dott. Gabriella Gentile	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 ottobre 2022 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2604 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2021

TRA

Manzo Ciro, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Di Celmo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Morgantini n.3

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Aldo Tagliente, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale di Venezia, in via Santa Croce n.929

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato telematicamente l'8/9/21 il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n. 1025/21, pubblicata il 22/6/21, con cui il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta al pagamento della pensione anticipata di vecchiaia dal mese successivo al compimento del 60° anno di età (1/10/16) o in subordine dalla data di riconoscimento, da parte dell'Inps, del requisito sanitario (13/2/19), senza alcun differimento dell'accesso per il sistema delle cd. finestre mobili.

L'appellante sosteneva che il primo giudice aveva omissis di pronunciarsi sulla domanda principale, avendo egli documentato la sussistenza di tutti i presupposti per il diritto alla prestazione

al compimento dei 60 anni di età, a prescindere dall'applicabilità della finestra mobile di cui all'art. 18 del d.l. 78/2010.

Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma della gravata sentenza, fosse accertato il suo diritto alla prestazione a decorrere da ottobre 2016, con eventuale differimento della prestazione di 12 mesi e la conseguente condanna dell'Inps al pagamento dei relativi ratei.

Dopo la notifica dell'atto di appello si è costituito l'I.N.P.S. che ha dedotto l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello per i motivi di cui alla memoria.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame è infondato e pertanto va rigettato.

Il Tribunale ha disatteso integralmente la domanda di prime cure avendo ritenuto, conformemente all'orientamento espresso dalla Suprema Corte in proposito (cfr Cass. 2019/24363 e Cass. 2020/2382), che lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, previsto ex art. 12 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, contrariamente all'assunto del ricorrente, operasse anche nei confronti dei pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità.

Ed invero, come risulta dalla lettura del ricorso di primo grado, il Manzo contestava lo slittamento di 12 mesi disposto dall'Inps, che aveva riconosciuto il diritto a fruire della pensione anticipata di vecchiaia, ex art. 1, comma 8, del d.lgs 503/92, con decorrenza dall'anno successivo (1/2/2020) alla data di maturazione del requisito sanitario dell'80% per cento (1/2/19), ritenuto invece corretto dal Tribunale.

Orbene, la questione del differimento di 12 mesi previsto dalla legge, ossia del meccanismo delle cd. finestre mobili, contestata in primo grado, non è oggetto di alcuna censura da parte dell'odierno appellante, che ha preso atto dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte sul punto e si duole esclusivamente della omessa pronuncia in ordine alla domanda principale, volta al riconoscimento della prestazione a decorrere dal compimento del 60° anno (ottobre 2016) e per effetto dello slittamento di legge dei 12 mesi da ottobre 2017.

La domanda in questione non è nuova, come sostiene l'Inps, solo perché in questa sede l'appellante, nell'adeguarsi al sistema delle finestre mobili, ha richiesto lo spostamento della decorrenza ad ottobre 2017, trattandosi di una diminuzione della domanda originaria.

La stessa è però infondata e va disattesa per la ragione assorbente che l'odierno appellante, come è pacifico in causa, ha presentato la domanda amministrativa, avente ad oggetto la prestazione in esame, il 28/9/18 e, pertanto, non può pretendere la prestazione con una decorrenza antecedente alla data di tale domanda, a cui va poi applicato lo slittamento di legge di 12 mesi.

Ed invero la domanda amministrativa costituisce il parametro imprescindibile di decorrenza della prestazione in discorso, conformemente ai principi generali, in quanto qualunque prestazione previdenziale o assistenziale di durata decorre non prima della domanda amministrativa, senza che ciò costituisca lesione di alcun principio costituzionale, trattandosi solamente di un onere del soggetto interessato; tale consolidato principio è stato ribadito, specificamente, proprio in relazione al beneficio per cui è causa da Cass, Sez. Lav. 7.8.2017 n.19656.

Ne consegue che l'appello, con la integrazione motivazionale di questa Corte, deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado si compensano attesa la particolarità della questione e le ragioni della decisione.

Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo è dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Rigetta l'appello.

Compensa le spese del grado.

Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.

Napoli 21/10/2022

Il Presidente est.